



**COMUNE DI SUNO
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE NEL MERCATO SETTIMANALE E NELLE AREE
ALTERNATIVE AL MERCATO DI SUNO**

Il presente Regolamento è costituito da n. 55 (cinquantacinque) articoli e dagli allegati contraddistinti con le lettere "A" e "B" che ne costituiscono parte integrante.

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 30 novembre 2020.
(Ai sensi del Titolo III Capo I punto 1 lettera C) D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001)

Modificato con delibera C.C. n. del

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	
Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Finalità del Regolamento
Art. 4	Esercizio dell'attività
Art. 5	Compiti degli uffici comunali
CAPO II – ELEMENTI GENERALI DEL MERCATO DI SUNO	
Art. 6	Il mercato di Suno oggetto del presente Regolamento
Art. 7	Aree di riserva
CAPO III – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	
Art. 8	Orari del mercato
Art. 9	Accesso degli operatori al mercato
Art. 10	Regole per la circolazione pedonale nel mercato
Art. 11	Regole per la circolazione veicolare nel mercato
Art. 12	Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti
Art. 13	Scambio di posteggio e migliorie
Art. 14	Obblighi dei venditori
Art. 15	Indisponibilità di posteggio
Art. 16	Attrezzature di vendita
Art. 17	Sostituzione del soggetto autorizzato
CAPO IV – ASSEGNAZIONE POSTEGGI – TITOLI ESERCIZIO – VICENDE GIURIDICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI	
Art. 18	Criteri di assegnazione dei posteggi
Art. 19	Rappresentanti del mercato o Commissione di mercato
Art. 20	Titolo d'esercizio
Art. 21	Subingresso nell'autorizzazione di tipo A
Art. 22	Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
Art. 23	Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato
CAPO V – POSTEGGI FUORI MERCATO	
Art. 24	Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.
Art. 25	Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione

Art. 26	Orari di vendita nei posteggi in aree alternative
Art. 27	Dimensioni dei posteggi
Art. 28	Aree di riserva
Art. 29	Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative
Art. 30	Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti
Art. 31	Subingresso nel posteggio in aree alternative
Art. 32	Revoca e sospensione della autorizzazione
Art. 33	Scambio di posteggio in aree alternative
Art. 34	Indisponibilità di posteggio in aree alternative
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI	
Art. 35	Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi
Art. 36	Subingresso nel posteggio
Art. 37	Decadenza della concessione di posteggio
Art. 38	Scambio di posteggio
Art. 39	Indisponibilità di posteggio
Art. 40	Assenze degli agricoltori
CAPO VII – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 41	Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
Art. 42	Collocamento delle derrate
Art. 43	Divieti di vendita
Art.44	Vendita di animali destinati all'alimentazione
Art.45	Atti dannosi agli impianti
Art.46	Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas
Art.47	Furti e incendi
Art.48	Verifica delle assenze degli operatori commerciali
CAPO VIII – CANONI E TASSE POSTEGGIO	
Art.49	Tassa di occupazione del suolo pubblico
CAPO IX -VIGILANZA	
Art.50	Preposti alla vigilanza
Art.51	Sanzioni
Art.52	Sanzioni accessorie

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI	
Art.53	Disposizioni finali
Art.54	Norme igienico sanitarie
Art.55	Rimandi

CAPO I – Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Titolo III Capo I punto 1 lettera C) D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.
2. Il regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **per commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più di sei posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **per autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - e) **per occupazione di suolo pubblico** qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto delle aree anche attrezzate, destinate al mercato;
 - f) **per concessione di posteggio** si intende l'atto rilasciato dal Comune che consente l'utilizzo di un posteggio nel mercato e nel territorio comunale, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati e per periodo di concessione il regime temporale di occupazione di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A;
 - h) **per miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - i) **per scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - l) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per gli operatori agricoli;
 - m) **per settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 - n) **per specializzazione merceologica**: alimentari attrezzati, alimentari, non alimentari;
 - o) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
 - p) **per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la qualificazione e lo sviluppo delle attività nel mercato settimanale al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) a tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - e) l'efficienza, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su posteggi dati in concessione per dodici anni è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il trasferimento della proprietà e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
3. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 5, del D. Lgs. 114/98.

Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

CAPO II – Elementi generali del mercato di Suno

Articolo 6 – Il mercato di Suno oggetto del presente Regolamento.

1. Il mercato di Suno che si svolge settimanalmente nel corso dell'anno – da ora in avanti denominato mercato – oggetto del presente Regolamento presenta i seguenti caratteri:
 - Area di svolgimento: **Piazza Adriana Gemma Bracco**
 - Giorno di svolgimento: **Giovedì**
 - Concessione: **Dodecennale**
 - Posteggi totali: **9-10 (dieci)**
 - Settori merceologici: Alimentari/Non alimentari/Agricoltori
 - Si rimanda all'allegato A) planimetria mercato
2. Compatibilmente con le indicazioni dell'art. 9, comma 4 della DCR 626-3799 la composizione dell'offerta merceologica viene stabilita in modo da non avere la compresenza di operatori con analoga offerta merceologica, come di seguito riportato:

UBICAZIONE	Piazza Adriana Gemma Bracco	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Giovedì	
PERIODO	settimanale	
ORARIO	7,30-13,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero posteggio	Superficie vendita
- EXTRAALIMENTARI	1 2 3 4	6,5x5 7x5 8x5 7x5
- ALIMENTARI	5 (frutta e verdura) 6 (gastronomia) 7 (alimentari vari) 8 (pasta fresca/pescheria)	8x5 (7,5x5) 8x5 8x5 (5,5x5) 8x5 (5x5)
- PRODUTTORI AGRICOLI	9 10	5x5 5x5

3. La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 7 – Aree di riserva.

1. Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta a cura della Commissione di Mercato prevista all'articolo 19.

CAPO III – Modalità di funzionamento del mercato

Articolo 8 – Orari del mercato

1. Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:
 - a) orario di vendita del mercato:
dalle ore 07,30 alle ore 13,00
 - b) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 7,30 sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio s'intenderà vacante e potrà essere assegnato, secondo le regole del mercato, alle ore 8;
 - c) orario di allestimento dei banchi:
l'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima delle ore 6,30;
 - d) orario di cessazione della vendita:
Si stabilisce che, per evitare turbamento alle attività di mercato, gli operatori ambulanti siano obbligati sul mercato fino alle ore 12,00, pena il conteggio dell'assenza, e non oltre le ore 13,00;
 - e) orario di sgombero dell'area di mercato:
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,00.
2. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.
3. Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dalla Giunta Comunale ai sensi della vigente normativa.

Articolo 9 – Accesso degli operatori al mercato

L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 8.

Articolo 10 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 11 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

1. Nelle aree mercatali, così come determinate dal presente atto, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio a loro assegnato.
4. I veicoli non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale o di altre forze di Polizia e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore.

Articolo 12 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'art. 8 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e dei canoni pagati salvo giustificato motivo.
2. I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione, è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
Per partecipare alla spunta è necessario che i titolari di autorizzazione siano muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.
A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
3. La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro o ruolino di spunta. Lo stesso è sempre disponibile presso l'ufficio per la consultazione da parte degli operatori.
4. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto, o meno, svolgere l'attività. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
5. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di spunta, di cui al presente articolo, è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extralimentare.
6. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
7. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale, fino ad un massimo di "una" autorizzazione. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione dodecennale.

Articolo 13 – Scambio di posteggio e miglorie

1. È consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato purchè gli stessi rispettino il settore di competenza e previo nulla osta del Comune.
2. I concessionari di posto fisso, al fine di migliorare la propria posizione, hanno diritto di ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendono liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore merceologico secondo le procedure contenute in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 14 – Obblighi dei venditori

1. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e chiusi ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento e individuando una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate tra l'Amministrazione comunale e delegati degli operatori sul mercato.

Articolo 16 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e altre strutture aventi tale finalità non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, di oltre un metro sul fronte. La profondità dei posteggi deve comunque permettere un transito viario lasciando libero un passaggio non inferiore a 3,50 mt.. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di 50 cm. che dovrà essere lasciato sempre libero da cose ed attrezzature.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizioni che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato

1. È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i familiari coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti delle merci, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.
2. È altresì consentito all'operatore di farsi sostituire a titolo temporaneo nell'arco della giornata e soltanto in caso di gravi e particolari motivazioni, da altri soggetti – muniti di apposita delega scritta comprovante il titolo della sostituzione – solo a condizione che gli stessi siano muniti della merce, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.

CAPO IV – Assegnazione dei posteggi – Titoli di esercizio – Vicende giuridiche delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 18 – Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio già esistenti sul mercato di Suno sono state prorogate di diritto fino al 2032.
2. Dopo tale data tutte le concessioni scadranno e dovranno essere oggetto di nuova assegnazione a seguito di bando.
3. Gli uffici comunali competenti nel procedere a tale incombenza in caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti applicano i criteri di priorità previsti all'articolo 5 del Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)".
4. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di migliorioria pervenute e procedibili in base alla priorità cronologica.
5. Le migliori saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili, secondo le disposizioni del Capo I Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n°32- 2642.
6. Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di **domande di migliorioria concorrenti** la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:

- a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
- b) a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA.

Articolo 19 – Rappresentanti del mercato o Commissione di mercato.

1. Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una commissione consultiva composta da:

- Sindaco o Assessore delegato – Presidente
- Il Comandante del corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- Il Dirigente Area Governo del Territorio - Settore Sviluppo Economico o suo delegato
- Il Dirigente Area Gestione del Territorio o suo delegato

Inoltre per ogni singolo mercato:

- n° 2 rappresentanti degli operatori del mercato liberamente eletti dagli stessi operatori, rispettivamente del settore alimentare e di quello extralimentare
 - n° 2 rappresentante degli operatori in sede fissa operanti nella sfera territoriale di attrazione del mercato
 - n° 1 rappresentante degli agricoltori di mercato liberamente eletto dagli stessi operatori (se presenti sul mercato).
2. Gli operatori interessati alla nomina dovranno far pervenire all'Ufficio Commercio la loro disponibilità almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni, pena l'esclusione dalla lista.
 3. La data delle votazioni è fissata, almeno un mese prima della scadenza della nomina, dall'Ufficio competente, che ne darà idonea divulgazione, e disporrà le schede elettorali. Lo spoglio delle schede avverrà, presso i locali comunali, alla presenza della Commissione in scadenza e dei Rappresentanti di Categoria, nella stessa giornata delle votazioni e verrà redatto apposito verbale.
 4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - Ad esclusione dei rappresentanti degli agricoltori, un operatore non può essere eletto "delegato" per più aree di mercato comunali;
 - La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nelle graduatoria dei voti riportati per la medesima area.
 5. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica quattro anni.
 6. La convocazione della Commissione dovrà avvenire – salvo casi di urgenza – almeno otto giorni prima della data di riunione. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E – mail.
 7. Le riunioni delle Commissioni sono ritenute valide con un minimo di tre componenti.
 8. Le decisioni e i pareri devono avere la maggioranza dei presenti.
 9. La funzione di segretario della Commissione – senza diritto di voto – sarà esercitata dal personale dell'area d'esercizio designato formalmente dal Presidente della Commissione stessa.

Articolo 20 – Titolo d'esercizio

1. L'esercizio del commercio nell'area mercatale è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipologia A rilasciata a seguito di assegnazione di posteggio nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite nel rispetto delle norme vigenti secondo la procedura contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica."

Articolo 21 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento dell'autorizzazione di tipologia A e il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato, devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 22 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a – nei caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b – nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati settimanali;
 - c – nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo 114/98.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 18 giornate in un anno l'Ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente all'interessato l'automatica decadenza dalla concessione del posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa nonché della relativa concessione di posteggio.
3. Il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 23 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato si richiamano le modalità di riassegnazione dei posteggi sottoriportate:
 - a) formazione di una graduatoria generale di tutti i concessionari assumendo come data di riferimento quella del 27/03/1991, data di emanazione della legge 112, e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
 - b) entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
 - c) allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l'Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - d) si procederà quindi alla riconvocazione della Commissione Comunale per il commercio su area pubblica – ora intesa come commissione di mercato – per la verifica della procedura seguita e conseguente presa d'atto della graduatoria finale risultante;
 - e) l'ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi secondo la dislocazione che verrà stabilita dal Sindaco in conformità al progetto redatto per ogni mercato.

CAPO V – Posteggi fuori mercato

Il comune di Suno attualmente non ha identificato aree fuori dal mercato

Articolo 24 - Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

1. I posteggi fuori mercato di Suno– da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati dodecennalmente e posteggi assegnati temporaneamente.
2. Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dodici anni, le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata “Relazione programmatica su mercati, fiere e forme alternative di commercio su area pubblica”, all'interno del piano di Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 - 3799.
3. Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo le aree di svolgimento dell'attività di vendita, la superficie di ogni singolo posteggio, i settori merceologici oggetto di concessione – sono indicati – nella deliberazione del Consiglio Comunale intitolata : “Relazione programmatica su mercati,

fiere e forme alternative di commercio su area pubblica”, all'interno del piano di Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n°626 -3799.

4. Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno inoltre essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.
5. Sono inoltre individuabili annualmente, con ordinanza sindacale, specifiche aree in relazione alle manifestazioni programmate.

Articolo 25 – Accesso degli operatori alle aree alternative di mercato e modalità di registrazione.

1. L'accesso alle aree alternative di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal successivo articolo 26.
2. Gli agenti preposti alla vigilanza previsti all'articolo 50, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori delle aree alternative di mercato.
3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
4. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
5. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
6. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

Articolo 26 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

- 1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione dodecennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:
 - a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro le ore 7,30.
Dopo tale orario il posteggio s'intenderà vacante e potrà essere assegnato, secondo le regole del mercato, alle ore 8;
 - b) orario di inizio e cessazione della vendita:
Alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00
Non alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00
- 2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 36 della Legge 142/90.
- 3 Nel caso di vendita effettuata nelle zone di sosta prolungata l'orario di vendita per un massimo di cinque ore anche non consecutiva potrà essere fissato nella seguente fascia oraria:

Alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00
Non alimentari dalle ore 7,30 alle ore 19,00

Articolo 27 – Dimensioni dei posteggi.

- 1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la dimensione indicata nel dettaglio della relazione programmatica del Consiglio Comunale.
- 2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale

occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 28 – Aree di riserva.

- 1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie alternative al mercato, saranno individuate di volta in volta a cura della Commissione di Mercato prevista all'articolo 19.

Articolo 29 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

- 1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate nel documento : "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica" .

Articolo 30 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

- 1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 34 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci.
A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- 2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.
- 3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.
- 4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 31 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

- 1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio, in aree alternative, e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 32 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

- 1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D. L.vo 114/98.

Articolo 33 – Scambio di posteggio in aree alternative.

- 1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del Servizio Attività Economiche.

Articolo 34 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

- 1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 36 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

CAPO VI – Disposizioni per gli agricoltori

Articolo 35 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie come disposto all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Le concessioni di posteggio già esistenti sul mercato di Suno sono state prorogate di diritto fino al 2032 compreso.
3. Dopo tale data tutte le concessioni scadranno e dovranno essere oggetto di nuova assegnazione a seguito di bando.
4. Gli uffici comunali competenti nel procedere a tale incombenza in caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti applicano i criteri di priorità previsti all'articolo 10 del Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)"
5. Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere compilate e spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
6. Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, decadenza dalla concessione di posteggio e di sanzioni. Agli agricoltori tuttavia è consentito abbandonare anticipatamente il mercato nel caso in cui abbiano terminato le merci da porre in vendita.
7. Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 36 – Subingresso nel posteggio

È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 37 – Decadenza della concessione di posteggio

Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello “status” di agricoltore.

Articolo 38 – Scambio di posteggio

Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 39 – Indisponibilità di posteggio

Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 40 - Assenze degli agricoltori

Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza, all'Ufficio Commercio del Comune.

CAPO VII – Disposizioni comuni

Articolo 41 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo del cartello o listino prezzi.
I prezzi debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.
Per i prezzi indicati in un unico cartello, per prodotti identici dello stesso valore o per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale o di fine stagione, l'altezza minima del carattere è di due centimetri.
3. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
4. Conseguentemente, l'obbligo della pubblicità dei prezzi di vendita risulta così stabilito:
 - ◆ Per tutte le merci esposte, senza limitazione o distinzione, sui banchi di vendita ovunque collocati;
 - ◆ Per i generi posti in vendita l'indicazione del prezzo per unità di misura (a litro, a metro o a chilo);
 - ◆ Che l'obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l'uso del cartellino od altre modalità purché idonee;
 - ◆ Che quando sono esposti più prodotti identici è sufficiente assolvere all'indicazione del prezzo con un unico cartello;
 - ◆ Che sono esclusi dall'obbligo della pubblicità dei prezzi “soltanto” i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili e vi rientrano tutti prodotti con il prezzo indicato in modo conforme alla normativa.
5. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a causa della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione.
Sono da considerarsi tali:
 - a) Prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) Prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - d) Alimenti precucinati o preparati, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - e) Prodotti di fantasia;
 - f) Gelati monodose,
 - g) Prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Articolo 42 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato o nelle aree alternative, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.
3. Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 43 – Divieti di vendita

1. Sul mercato e nelle aree alternative è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
3. Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.
4. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
6. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
7. Resta fatto salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in recipienti chiusi di capacità fino a 0,20 per bevande alcoliche e fino a 0,33 per bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti ed agli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 45 – Atti dannosi agli impianti

1. Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e - in modo particolare - il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel far uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

Articolo 46 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas

1. E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
2. Nel mercato è concesso l'utilizzo di bombole a gas solo se l'operatore è munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alla norme previste in materia. A tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale dell'ordinanza già citata.

Articolo 47 – Furti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sulle aree mercatali.

Articolo 48 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo art. 39 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 8 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 38 sub. d).
2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
3. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
6. Nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. L.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. In aggiunta alle cause giustificative di assenza indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, gli Uffici preposti valuteranno discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

CAPO VIII– Canoni e tasse di posteggio

Articolo 49 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

1. Le concessioni aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone **patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria** e del canone mercatale secondo le modalità previste da specifico atto deliberativo secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione e la riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

CAPO IX – Vigilanza

Articolo 50 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sul mercato, sulle fiere e sulle aree alternative sono gli operatori di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- sovrintendere all'ordinata formazione ed allo scioglimento quotidiano del mercato,
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti,
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale, (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc...)
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento delle aree mercatali e del presente regolamento,
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione.

Articolo 51 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n°3.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Articolo 52 – Sanzioni accessorie

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
 - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione;
2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del trasgressore o di chi ne sia tenuto.
4. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.

CAPO X – Disposizioni finali

Articolo 53 – Disposizioni finali

1. Il dodicennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di nuova assegnazione a seguito delle procedure di riferimento.
2. L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente regolamento anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

Articolo 54 – Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area mercatale dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della Sanità secondo il testo dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 aprile 2002 che si allega sub B.

Articolo 55 – Rimandi.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.